REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI
E COORDINAMENTO DELLE RIFORME

Servizio Consiglio autonomie locali
ed elettorale

autonomielocali@certregione.fvg.it
elettorale@regione.fvg.it
consiglioautonomie@regione.fvg.it
tel + 39 0432 555541
fax + 39 0432 555525, 0432 555406
I – 33100 Udine, via Sabbadini 31

**Circolare n. 03 EL/C**

A lista d'inoltro

Udine, 7 marzo 2018

**TRASMISSIONE VIA P.E.C.**

**oggetto: elezioni comunali 2018 - Principali novità introdotte dalla legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 (Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali).**

Come noto, nella Regione Friuli Venezia Giulia le elezioni comunali sono disciplinate dalla legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19, che riunisce in un testo organico tutte le disposizioni in materia. Considerato che le elezioni amministrative del prossimo 29 aprile rappresentano per la maggior parte dei Comuni interessati la prima applicazione della citata legge regionale, si ritiene opportuno illustrare le principali novità introdotte con la nuova disciplina, le quali riguardano essenzialmente il procedimento elettorale, visto che il **sistema elettorale rimane invariato**.

Occorre anche precisare che, vista la **contemporaneità con le elezioni regionali** 2018, ai sensi dell'articolo 104 della stessa l. r. 19/2013, per alcuni istituti (ad esempio, per le operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione) **troverà applicazione la legge regionale 18 dicembre 2007**, **n. 28**, che disciplina le consultazioni regionali in maniera sostanzialmente analoga.

Per comodità di lettura, gli argomenti sono così suddivisi:

*Elettorato passivo*
*Pari opportunità*
*Presentazione ed ammissione delle candidature*
*Ufficio elettorale di sezione*
*Uffici competenti all'assegnazione dei seggi e alla proclamazione degli eletti*
*Operazioni degli uffici elettorali di sezione*

## 1. – Elettorato passivo

Gli articoli dall'8 al 10 della legge regionale 19/2013 disciplinano i diversi aspetti dell'elettorato passivo (requisiti della candidatura, cause di ineleggibilità e incompatibilità), sia nel medesimo che in altri enti locali. In particolare:

- nessuno può **candidarsi contemporaneamente alla carica di sindaco e di consigliere comunale** nello stesso o in altri comuni (art. 9, comma 1, lettera c);
- **i sindaci, gli assessori esterni, i consiglieri comunali e i consiglieri circoscrizionali in carica in un comune non interessato alle elezioni sono ineleggibili alla carica di sindaco, consigliere comunale e consigliere circoscrizionale in un altro comune** della Regione. La causa di ineleggibilità non si applica se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni

divenute efficaci ed irrevocabili non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature (art. 10, commi 1 e 2). In proposito si deve tener conto che, ai sensi dell'art. 37 bis, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, [1] le dimissioni presentate dal sindaco diventano irrevocabili e producono i loro effetti trascorsi venti giorni dalla presentazione al consiglio;

- **la carica di consigliere comunale è incompatibile con la carica di consigliere comunale di altro comune e con quella di consigliere circoscrizionale, nonché con la carica di assessore esterno di altro comune** (art. 10, comma 3).

Infine, l'articolo 10, comma 6, fa salve le altre cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalle vigenti norme statali e regionali. In particolare, quindi, continuano a trovare applicazione le cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dagli articoli 60, 61, 62, 63 e 66 del D. Lgs. 267/2000 e dal Capo VI del D. Lgs. 39/2013.

## 2. – Pari opportunità

Due novità particolarmente rilevanti riguardano le **quote di genere** nella formazione delle liste e la **doppia preferenza di genere**:

- le liste devono comprendere candidati di entrambi i generi; nei comuni con popolazione **sino a 5.000 abitanti** nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore ai **tre quarti dei candidati** (con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi), mentre in quelli con **più di 5.000 abitanti**, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore ai **due terzi** (art. 27, commi 4 e 5);
- in tutti i comuni, **ciascun elettore può esprimere uno o due voti di preferenza**. Nel caso di espressione di **due preferenze**, le stesse devono riguardare **candidati di genere diverso**, pena l'annullamento della seconda preferenza (art. 12, comma 2, per i comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, art. 14, comma 2, per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti).

## 3. – Presentazione e ammissione delle candidature

Il Capo III del Titolo II della legge regionale 19/2013 è dedicato alle operazioni di presentazione e ammissione delle candidature, fase del procedimento elettorale interessata da alcune importanti modifiche:

- **le autenticazioni e le relative sottoscrizioni sono nulle se anteriori al 90° giorno** (anziché il 180°, come previsto dalla precedente normativa) **antecedente il termine finale per la presentazione delle candidature**;
- in caso di inserimento di **nuovi candidati** nella lista, la raccolta delle sottoscrizioni deve essere integralmente **rinnovata**, fermo restando il termine finale per la presentazione delle candidature (art. 28, comma 5);
- il deposito delle candidature avviene **dalle ore 8.00 alle ore 20.00 del 34°** giorno e **dalle ore 8.00 alle ore 12.00 del 33° giorno precedenti** la data delle **elezioni** (art. 31, comma 1);
- per quanto riguarda la possibilità di integrare la documentazione depositata, la Commissione elettorale circondariale può ammettere soltanto la presentazione di un nuovo contrassegno e la **correzione** di **eventuali errori materiali** (art. 35, comma 2);

[1] Gli articoli 37, 37 bis, 39 e 40 della legge 142/1990 continuano a trovare applicazione nella Regione Friuli Venezia Giulia per effetto del rinvio contenuto nell'art. 23, comma 1, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23.

– il **programma amministrativo** depositato dalle liste è pubblicato all'albo pretorio del comune, nel quale viene anche data notizia dell'eventuale mancata presentazione del programma da parte di qualche lista (art. 36, comma 6).

### 4. – Ufficio elettorale di sezione

Gli articoli 22 e 23 introducono alcune novità relative agli uffici elettorali di sezione. Per questa tornata elettorale, come anticipato, troveranno applicazione gli articoli 9 e 10 della legge regionale 28/2007, che recano una disciplina analoga:

– l'ufficio è composto dal **presidente**, **tre scrutatori** e un **segretario**; nelle sezioni in cui esistono **luoghi di cura** con meno di 100 posti letto e nelle sezioni che devono procedere alla raccolta del **voto domiciliare** sono previsti **quattro scrutatori**. Pertanto, l'ufficio di sezione – laddove non debba raccogliere il voto dei degenti e il voto domiciliare – avrà un componente in meno rispetto a quanto in precedenza previsto;
– per la nomina dei presidenti e degli scrutatori trova applicazione la normativa statale (art. 35, primo comma, del d.P.R. 361/1957; art. 1 della legge 53/1990; art. 6 della legge 85/1999);
– la disciplina delle **cause ostative** alla nomina di componente dell'ufficio di sezione è contenuta nell'articolo 10 della l. r. 28/2007 e sostituisce in ambito regionale l'articolo 23 del d.P.R. 570/1960 (per le elezioni comunali, si ricorda l'articolo 23 della l. r. 19/2013, di analogo contenuto).

### 5. – Uffici competenti all'assegnazione dei seggi e alla proclamazione degli eletti

Un'altra rilevante novità riguarda l'ufficio competente all'attribuzione dei seggi e alla proclamazione degli eletti nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. L'articolo 24 prevede infatti che, ad eccezione dei comuni con una sola sezione elettorale, **in tutti gli altri altri comuni** l'ufficio competente è **l'adunanza dei presidenti di sezione**, così composta:

– nei comuni con un numero di sezioni elettorali comprese **tra 2 e 5**, da **tutti i presidenti** delle sezioni;
– nei comuni che hanno **più di 5 sezioni** elettorali, dai **presidenti degli uffici delle prime 5 sezioni**.

In caso di impedimento di un presidente, lo stesso è sostituito dal rispettivo vicepresidente. La presidenza dell'adunanza è attribuita al presidente della prima sezione e le operazioni si svolgono con **l'intervento della metà più uno dei componenti**, compreso il presidente.

L'adunanza si riunisce nella sede del comune e, per i compiti di segreteria e per tutte le operazioni di competenza, **si avvale dell'ufficio elettorale del comune**.

Si rappresenta fin da ora che lo scrivente Servizio, in prossimità della data di votazione, organizzerà degli **incontri formativi concernenti le operazioni dell'Adunanza dei Presidenti** nei Comuni con più di 15.000 abitanti.

## 6. – Operazioni degli uffici elettorali di sezione

Anche in questo caso, per questa tornata elettorale occorre fare riferimento non alla l. r. 19/2013 ma alla l. r. 28/2007 che disciplina in maniera analoga le operazioni degli uffici di sezione.

Entrambe le leggi prevedono che **la votazione, anche nell'eventuale ballottaggio,** si svolga in un'unica giornata, di **domenica, dalle ore 7 alle ore 23** per le elezioni regionali e comunali. L'ufficio elettorale di sezione effettua le **operazioni di scrutinio il lunedì successivo** alla votazione, a partire dalle **ore 8.00**. Nel caso di **ballottaggio**, lo scrutinio inizia invece **subito dopo la chiusura della votazione**, quindi dopo le ore 23.00, non appena terminate le operazioni di riscontro (art. 62, comma 1, della l. r. 19/2013).

Per questa tornata elettorale, stante la contemporaneità con le elezioni regionali, lo scrutinio delle elezioni comunali avverrà **lunedì 30 aprile 2018**, dopo la conclusione di quello relativo alle elezioni regionali e senza interruzioni. [2] Si precisa che le operazioni di riscontro dei votanti saranno effettuate a conclusione delle operazioni di votazione, e pertanto la domenica sera, sia per le elezioni regionali che per quelle comunali.

Alcune disposizioni della nuova disciplina mirano a semplificare le operazioni dell'ufficio di sezione:

- l'**autenticazione delle schede**, come nelle elezioni regionali, consiste nella sola timbratura delle stesse con il **bollo della sezione**;
- tra i riscontri che l'ufficio deve compiere subito dopo la chiusura della votazione non è più previsto quello relativo alla corrispondenza tra il numero dei votanti e il numero delle tessere elettorali, con conseguente **eliminazione del registro per l'annotazione del numero delle tessere elettorali**;
- è prevista **una sola copia di tabelle di scrutinio**, in modo da eliminare la doppia registrazione dei voti validi, nulli, contestati non attribuiti e delle schede bianche nelle due copie di tabelle in precedenza previste.

Altre novità riguardano poi la validità e la nullità dei voti:

- nei comuni con popolazione **sino a 15.000 abitanti**, se l'elettore ha espresso un voto per un candidato sindaco e un voto per una lista allo stesso non collegata (c.d. **"voto disgiunto"**) **è valido il voto al sindaco e nullo il voto alla lista** (art. 63, comma 4);
- se l'elettore non ha tracciato un segno di voto sul nominativo di un candidato sindaco e ha votato **più contrassegni tutti collegati al medesimo candidato sindaco**, è **nullo il voto alle liste** e si intende **validamente votato il candidato sindaco** (art. 63, comma 5);
- come conseguenza dell'introduzione della doppia preferenza di genere, è nullo il **voto di preferenza** espresso per il **secondo candidato** quando si tratta di **candidato appartenente allo stesso genere del candidato votato per primo** (art. 64, comma 4, lettera b)).

***

Il Servizio Consiglio autonomie locali ed elettorale rimane in ogni caso a disposizione per qualsiasi chiarimento ai contatti telefonici e di posta elettronica; seguiranno le consuete

[2] Articolo 59, comma 2, lettera e), della legge regionale 28/2007.

circolari nelle quali saranno illustrati nel dettaglio gli specifici aspetti del procedimento elettorale.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Direttore del Servizio
dott.ssa Annamaria Pecile
*(sottoscritto con firma digitale)*

**Lista d'inoltro**

*A:*

Sindaci, Vicesindaci e Commissari dei Comuni al voto

Ai Responsabili degli Uffici elettorali
dei Comuni al voto

*e, p.c.:*

Prefetture – U.T.G. di:
Gorizia
Pordenone
Udine